

Trento, 9 marzo 2022

Emergenza Coronavirus: aggiornate le modalità di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass.

Si informano le imprese associate che con il DPCM adottato lo scorso 2 marzo, il Governo ha disposto una nuova validità del green pass in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, oltre all'aggiunta di una certificazione di test antigenico rapido o molecolare negativo per i soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da più di sei mesi.

In merito alla validità dei Green Pass, il DPCM dispone che, in caso di somministrazione della dose di richiamo, successiva al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 abbia una validità tecnica massima di **540 giorni**. Prima di tale scadenza, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, la PN-DGC (ovvero il Sistema informativo nazionale per l'emissione, il rilascio e la verifica di Certificazioni verdi COVID-19) emetterà una nuova certificazione verde COVID-19 con validità tecnica di ulteriori 540 giorni, dandone diretta comunicazione all'intestatario.

Con riferimento invece agli **ingressi nel territorio italiano**, il DPCM prevede che, per i soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da più di 6 mesi (180 giorni) dalle competenti autorità sanitarie estere a seguito di avvenuta vaccinazione (con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia), l'accesso ai servizi e alle attività per i quali sussiste l'obbligo del Green Pass da vaccinazione o guarigione potrà avvenire solo con una certificazione aggiuntiva, da test antigenico rapido (con validità di quarantotto ore) o molecolare (con validità di 72 ore) avente esito negativo. La certificazione conseguente al test viene inoltre richiesta, prima del termine di 6 mesi della certificazione di vaccinazione per ciclo completato o dose di richiamo, anche nel caso in cui i soggetti di cui sopra siano in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione rilasciato per vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia e interoperabile con il gateway europeo.

Da ultimo, il DPCM dispone che i verificatori dei Green Pass debbano utilizzare l'ultima versione dell'applicazione di verifica resa disponibile dal Ministero della salute (o nel caso di verifica automatizzate, devono comunque essere adottate


adeguate misure tali da assicurare che per la verifica dei Green Pass sia utilizzata l'ultima versione del pacchetto di sviluppo per applicazioni resa disponibile dal Ministero della salute).

L'Associazione rimane a disposizione per ogni supporto del caso.

Riferimenti: Nicolò Andreini, Coordinatore Mercati Esteri; Tel. 0461.360092;
n.andreini@confindustria.tn.it

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Busato

Handwritten signature of Roberto Busato in black ink.